Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 marzo 1947, n. 253, concernente lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1947, n. 98, all'art. 3, prima linea, ove è detto: «La rimanenza alla data del 31 dicembre 1945 », ecc., si deve leggere: «La rimanenza alla data del 31 dicembre 1946 », ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 febbraio 1947, n. 280.

Garanzia statale sul prestito per l'acquisto negli Stati Uniti di tabacchi greggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per le finanze e per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accorderà, fino all'importo di cinque milioni di dollari degli Stati Uniti d'America, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'acquisto negli Stati Uniti di tabacchi greggi da importare in Italia.

La garanzia sarà data, a nome dei Ministri predetti, dall'Ambasciatore pro-tempore a Washington.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze e per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281.

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta la necessità di promuovere l'irrigazione e la trasformazione fondiaria nella Puglia e nella Lucania, nell'interesse di quelle regioni e per l'incremento della produzione agricola nazionale;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito un Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, per l'adempimento dei suoi fini, ha il potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni, in proporzione del beneficio che traggono dalle attività da esso esercitate e dalle opere da esso assunte.

Per la determinazione del perimetro del territorio soggetto agli obblighi di contribuenza, per il modo di imposizione, come per le garenzie che assistono il credito per contributi e i procedimenti di riscossione dei medesimi, si applicano le norme in vigore per i contributi ai consorzi di bonifica.

Art. 2.

E' affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

Quando però si tratti dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di comprensori di bonifica per i quali si trovino costituiti consorzi fra i proprietari, allo studio e all'esecuzione delle opere provvedono i consorzi stessi al fine di mantenere l'unità esecutiva del piano generale di bonifica. Essi sono però tenuti a sviluppare i loro programmi sulla base dei piani regolatori e delle direttive fissate dall'Ente.

Art. 3.

Ai fini previsti nel precedente articolo l'Ente:

a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione;

b) propone il programma d'azione e l'ordine cronologico di svolgimento rispettivamente per le regioni pugliesi e lucane;

c) redige i piani generali di bonifica dei comprensori per i quali non esistano consorzi o su richiesta dei consorzi medesimi;

d) provvede all'esecuzione delle opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi e laghi artificiali quando non si verifichi l'ipotesi del capoverso dell'art. 2;

e) provvede pure all'esercizio delle opere eseguite, quando non sia altrimenti disposto dalle leggi in vigore;

f) sostituisce, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i consorzi di bonifica nell'esecuzione delle opere di cui al capoverso dell'art. 2 qualora i consorzi non si provvedano nei termini che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero stesso;

g) provvede all'esecuzione delle opere di irrigazione e che abbiano carattere di miglioramento fondiario, con preferenza rispetto a terzi non proprietari e ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 45 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

h) provvede se necessario anche alla distribuzione di acque ad uso potabile su richiesta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

I programmi di cui alla lettera *b)* non sono esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti agli organi dello Stato nelle materie di competenza dell'Ente.

Art. 4.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo. All'uopo esso ha facoltà di provvedere al credito occorrente per l'esecuzione delle opere di competenza privata dei proprietari, su richiesta degli interessati e con i mezzi di cui all'art. 6 del presente decreto.

Esso inoltre vigila sulla osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio, lo svolgimento e il compimento delle opere di competenza privata, nonchè delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza, promuove l'applicazione dell'art. 42 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Ente è autorizzato a svolgere in collaborazione con gli uffici statali e consortili la propria attività tecnica.

Art. 5.

Sarà versato all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania la somma di L. 500.000.000 da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento dei quali 250.000.000 da stanziarsi sull'esercizio 1946-1947 e la residua somma nell'esercizio 1947-1948.

Una somma annua di L. 50.000.000 sarà pure versata all'Ente, a cominciare dal bilancio 1946-47 e per tre esercizi finanziari, perchè provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa, da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e, in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania.

Fino all'ammontare di L. 2.000.000.000, i mutui sono garantiti dallo Stato.

A tutela degli interessi dello Stato garante, è iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Ente fino a concorrenza dell'ammontare dei mutui, accesi con la garanzia dello Stato.

La garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento.

Art. 7.

Lo Stato, le Provincie, i Comuni, le Opere Pie ed in generale tutti gli Enti soggetti al controllo ed alla vigilanza dello Stato sono autorizzati, in deroga ad ogni disposizione di legge o di statuto, ad alienare per trattativa privata all'Ente i beni rustici di loro proprietà suscettibili di irrigazione o, comunque, soggetti ad obblighi di bonifica.

Art. 8.

Nel caso di inadempienza agli obblighi di bonifica e di trasformazione fondiaria da parte dei proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo di autorizzare l'espropriazione a termini del precedente art. 4, può disporre che l'Ente prenda in consegna l'immobile a scopo di bonifica, diventando cessionario di parte dell'immobile bonificato.

Nel caso in cui sia disposta la parziale cessione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

Ove non sia diversamente stabilito, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo decennio, e anticipa le spese per la esecuzione delle opere.

All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello Stato nella spesa delle opere fondiarie, salvo a portarli in detrazione della somma dovuta al proprietario.

Art. 9.

Il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 % della spesa e sino al 60 % ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

Art. 10.

I diritti di uso civico e le servitù civiche eventualmente esistenti sugli immobili espropriati o comunque trasferiti all'Ente, sono liquidati nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Quando però si tratti di beni di demanio comunale bisognosi di trasformazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare l'Ente a procedere alla trasformazione ed alla successiva attribuzione in lotti ad assegnatari scelti fra gli aventi diritto con speciale riguardo alla loro attitudine tecnica.

I diritti del conduttore od altri diritti di godimento esistenti sul fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ne sia dichiarata l'incompatibilità con la destinazione da dare al bene, a termine dell'art. 2 del presente decreto.

La risoluzione dei contratti di locazione non dà luogo ad indennità salvo il diritto per miglioria, ed ha ef-

fetto con la fine dell'annata agraria in corso, se la dichiarazione di incompatibilità sia emessa almeno tre mesi prima della scadenza, altrimenti si verifica con lo scadere dell'annata agraria immediatamente successiva.

I diritti di godimento riconosciuti incompatibili sono convertiti in diritti ad indennità, che è provvisoriamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo alle parti il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo.

Art. 11.

I terreni comunque pervenuti in proprietà dell'Ente sono da questo destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice o ceduti a cooperative agricole di lavoro.

Se per l'assegnazione di terreni a diretti coltivatori, con pagamento rateale del prezzo, occorre assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.

Art. 12.

Le zone della Puglia e della Lucania, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere irrigue appaiono suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, a' sensi e per gli effetti del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

Gli articoli 12, 13 e 17 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, si applicano all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ed alla attività di bonifica e di irrigazione nella Puglia e nella Lucania.

L'ordinamento dell'Ente è regolato con uno statuto, da rendersi esecutivo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a' sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Nello statuto sarà prevista la costituzione, in seno all'Ente, di due distinte sezioni, una per la Puglia e l'altra per la Lucania.

Agli uffici dell'Ente possono essere destinati, con l'adesione dell'Amministrazione da cui dipendono, funzionari dello Stato, degli Enti locali, dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e, in generale, degli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. Ai funzionari destinati a servizio dell'Ente, si applicano le norme vigenti pel collocamento fuori ruolo di funzionari governativi.

Art. 14.

L'Ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale rende periodicamente conto dello svolgimento della propria attività.

Tanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quanto i Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, hanno facoltà di disporre ispezioni sull'andamento tecnico amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente.

Quando risultino irregolarità nella gestione o, comunque, appaia compromesso il regolare conseguimento dei fini dell'Istituto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà procedere allo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente ed alla nomina di un commissario, i cui poteri non potranno estendersi oltre l'anno dalla nomina.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di bonifica, nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — CAMPILLI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 aprile 1947, n. 282.

Concessione di un contributo alla Croce Rossa Italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso a favore della Croce Rossa Italiana un contributo di L. 100.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Sotto rubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica).

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 283.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, per quanto concerne la composizione della segreteria della Commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, recante modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è sostituito dal testo seguente:

Le funzioni di segretario della Commissione e delle Sottocommissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono assolte da funzionari dello Stato. I servizi di segreteria di detti organi sono assolti da uffici composti:

a) da funzionari dello Stato;

b) da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di presidente del Comitato, con le modalità ed il trattamento di cui all'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni. Qualora gli esperti appartengano ad un'amministrazione pubblica non statale, resta fermo il trattamento organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, esclusa l'attribuzione di qualsiasi altro diverso trattamento;

c) da personale non di ruolo, in servizio presso gli organi assorbiti e già svolgenti funzioni analoghe. Al detto personale si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico contenute nel regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

I dipendenti dello Stato distaccati presso il Comitato per assolvere i compiti di segretario o di addetti ai servizi di segreteria, vengono collocati nella posizione di comando.

L'onere per il trattamento economico od ogni altro assegno relativo al personale statale comandato, e quello per il trattamento dovuto al personale esperto appartenente ad amministrazioni pubbliche non statali, passano a carico dei fondi previsti per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi.

I contingenti del personale comandato, degli esperti e del personale non di ruolo, saranno determinati per gruppi, gradi e categorie, e periodicamente revisionati, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SEGNI — FERRARI — SERENI — MORANDI — ROMITA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 284.

Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esercizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, o dell'art. 28 del decreto legi-

slativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, prorogato dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, ed eventualmente da altri successivi provvedimenti, possono essere ammessi ai pubblici concorsi e nominati negli impieghi, per i quali siano richieste dalle vigenti disposizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione e la iscrizione nel relativo albo.

I vincitori di detti concorsi, che ottengano la nomina all'impiego nelle condizioni di cui al precedente comma, sono esenti, ad ogni effetto, dagli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GONELLA

Visto *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Apertura di filiali in Santa Maria a Monte e Vecchiano (Pisa) della Banca toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire proprie filiali in Santa Maria a Monte e Vecchiano, ambedue in provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Apertura di una dipendenza in San Mauro Torinese (Torino) della Banca torinese, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Vista la domanda avanzata dalla Banca torinese, società per azioni con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta

La Banca torinese, società per azioni con sede in Torino, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in San Mauro Torinese, provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1914)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, in Arena, frazione di San Giuliano Terme, provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Arena, frazione di San Giuliano Terme, provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1947.
Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2545 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939, con il quale il dott. Vincenzo Marcolini fu nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico », con sede in Roma:

Visto il successivo decreto in data 14 dicembre 1945, con il quale il rag. Amedeo Fracassi fu nominato liquidatore della suddetta cooperativa in sostituzione del dott. Marcolini;

Vista la lettera in data 22 marzo 1947, con la quale il rag. Fracassi rassegna le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore che acceleri e conduca a termine le operazioni di liquidazione e adotti i conseguenti opportuni provvedimenti;

Decreta:

Il comm. dott. Michele D'Addezio è nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, dimissionario.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

(2078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla terza votazione per appello nominale svoltasi nella seduta del 28 aprile 1947.

Alberganti — Aldisio — Allegato — Amadei — Amendola — Assennato — Ayroldi — Azzi.

Badini Confalonieri — Baldassari — Barbareschi — Bardini — Bargagna — Barontini Anelito — Barontini Ilio — Basile — Bassano — Basso — Bei Adele — Bellavista — Benedetti — Bennani — Bernamonti — Bernini Ferdinando — Bertini Giovanni — Bianchi Bianca — Bianchi Bruno — Bianchi Costantino — Binni — Bitossi — Bocconi — Boldrini — Bolognesi — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivanoe — Bosi — Bozzi — Bucci — Buffoni Francesco — Buonocore.

Cacciatore — Calamandrei — Caldera — Calosso — Candela — Canepa — Cannizzo — Caporali — Carboni — Carmagnola — Caroleo — Carpano Maglioli — Castiglia — Castrogiovanni — Cavallari — Cavallotti — Cerreti — Chiaramello — Chiostergi — Ciampitti — Cianca — Cicerone — Cifaldi — Codignola — Colombi Arturo — Colonna di Paliano — Coppa Ezio — Corbi — Corsi — Corsini — Costa — Costantini — Covelli — Cremaschi Olindo — Crispo — Croce — Cuomo.

D'Amico Michele — D'Aragona — De Caro Raffaele — De Filpo — Della Seta — De Mercurio — De Michelis Paolo — Di Giovanni — Di Gloria — Di Vittorio — D'Onofrio — Dozza.

Einaudi.

Fabbri — Facchinetti — Faccio — Falchi — Fantuzzi — Faralli — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Ferrari Giacomo — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiore — Fiorentino — Fioritto — Flecchia — Foa — Foganolo — Fornara — Fusco.

Galioto — Gallico Spano Nadia — Gallo — Gasparotto — Gervasi — Ghidetti — Ghidini — Ghislandi — Giacometti — Giolitti — Giua — Gorreri — Grazi Enrico — Grazia Verenin — Grieco — Grilli — Gullo Fausto — Gullo Rocco.

Imperiale.

Jacometti.

Labriola — Laconi — La Gravinese Nicola — La Malfa — Lami Starnuti — Landi — La Pira — La Rocca — Leone Francesco — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lopardi — Lozza — Luisetti — Lupis — Lussu.

Macrelli — Maffi — Maffioli — Magnani — Magrini — Malagugini — Maltagliati — Mancini — Marchesi — Mariani Francesco — Marina Mario — Martino Enrico — Martino Gaetano — Massini — Mastino Pietro — Mattei Teresa — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazzei — Mazzoni — Merighi — Merlin Angelina — Mazzadra — Minella Angiola — Modigliani — Molè — Momigliano — Montagnana Mario — Montagnana Rita — Montemartini — Morandi — Moranino — Morini — Moscatelli — Musolino — Musotto.

Nasi — Natoli Lamantea — Negarville — Negro — Nenni — Nitti — Nobile Umberto — Nobili Oro — Noce Teresa — Novella.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi — Pajetta Giancarlo — Pajetta Giuliano — Paratore — Paris — Pastore Raffaele — Patricolo — Patrissi — Pellegrini — Pellizzari — Pera — Perassi — Perrone Capano — Persico — Pertini Sandro — Pesenti — Piemonte — Pieri Gino — Pignatari — Pistoia — Platone — Pollastrini Elettra — Porzio — Pratolongo — Pressinotti — Preti — Preziosi — Priolo — Pucci.

Quintieri Quinto.

Reale Vito — Ricci Giuseppe — Rodi — Rognoni — Romita — Rossi Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rubilli — Ruggeri Luigi — Ruggiero Carlo — Ruini — Russo Perez.

Saccenti — Salerno — Sansone — Santi — Saragat — Sardiello — Schiavetti — Scotti Francesco — Segala — Sereni — Sforza — Sicignano — Silipo — Silone — Simonini — Spallicci — Spano — Stampacchia.

Taddia — Targetti — Tega — Togliatti — Tomba — Tonello — Tonetti — Tremelloni — Treves — Trulli.

Valiani — Vallone — Varvaro — Vernocchi — Veroni — Vigna — Vigorelli — Villabruna — Villani — Vinciguerra — Vischioni — Volpe.

Zagari — Zanardi — Zannerini — Zappelli — Zuccarini.

(2088)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Domenico Dentice d'Accadia, Agente consolare della Repubblica di Cuba a Napoli.

(2043)

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur all'avv. Carlo Zini Lamberti, Console della Repubblica di San Marino a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Aosta, Vercelli.

(2044)

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Alfredo Menotti, Console onorario della Repubblica di Panama a Genova.

(2045)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagnocavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bagnocavallo (Ravenna), di un mutuo di L. 3.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1959)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro), di un mutuo di L. 1.952.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1960)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 7 ottobre 1946, si chiarisce che il mutuo di L. 700.000 autorizzato con decreto interministeriale 25 giugno 1946 si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Iglesias per l'esercizio 1945.

(2095)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1947 - N. 93

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	77, 275
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 3 % lordo	65, 50
Id. 5 % 1935	87, 65
Redimibile 3,50 % 1934	73, 575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82, 425
Id. 5 % 1936	90, 35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98, 55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95, 35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93, 725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93, 725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93, 35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93, 40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93, 50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89, 875
Id. 5 % convertiti 1951	93, 525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle costruzioni presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli la cui competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si rende noto che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di scienza delle costruzioni, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare direttamente al preside della Facoltà predetta le proprie domande, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2093)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Liquidazione del Patronato nazionale assistenza sociale

Si avvertono gli interessati che l'ufficio stralcio del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, dovendo procedere entro breve termine alla chiusura della gestione, provvede al pagamento del saldo delle indennità di quiescenza spettanti agli ex impiegati del disciolto ente.

Si invitano pertanto coloro, che vi hanno interesse, a richiedere le somme cui ritengono di aver diritto all'ufficio stralcio del Patronato nazionale assistenza sociale presso questo Ministero, Roma, piazza Dalmazia, dando contemporanea comunicazione del loro attuale preciso indirizzo.

(2092)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 264, con il quale è stato bandito un concorso a dodici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visto l'art. [illegible] del decreto sopra citato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1946, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1947, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(2096)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.